

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 159/41/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 23.02.2011 il Sig. Se. Ca. difeso dall'Avv. Amedeo Rovatti a seguito il silenzio rifiuto dell'Ufficio adiva questa Commissione chiedendo il rimborso dell'imposta Irap e i contributi Inps versati con riferimento all'anno 2000 a seguito di accertamento con adesione. La vertenza riguarda l'imposta irap e i contributi inps per l'anno 2000.

- Il ricorrente col proprio ricorso eccepisce l'operato dell'Amministrazione Finanziaria per i seguenti motivi: l'adesione all'accertamento è stata fatta anche per IRAP ed INPS solo perché altrimenti non si sarebbe potuta definire, avendo rifiutato t'Ufficio lo stralcio. Col ricorso non viene impugnato l'accertamento con adesione, ma viene chiesto il rimborso di somme versate che si ritengono non dovute.

- Con la costituzione in giudizio parte convenuta contesta la tesi di parte attrice ribadendo che la richiesta per irap ed inps era nota a parte attrice quale conditio sine qua non per sottoscrivere l'accertamento con adesione, che vale quale accordo/concordato tra le parti, non ritrattabile o modificabile.

Con la memoria di replica depositata in data 7 marzo 2012 la parte ricorrente chiede la riunione di questo ricorso con quelli delle annualità 1999 e 2001, viene ribadita la necessità di adesione in toto pur avendo eccepita l'inesistenza di obbligazione i.r.a.p. e quindi viene sostenuto un indebito arricchimento dell'Erario, viene altresì chiesta la compensazione delle spese. In data odierna viene discusso il ricorso.

Il relatore illustra i termini della controversia e le tesi delle parti quali emergenti dagli atti e dai documenti depositati.

In sede di discussione parte attrice richiamava le motivazioni del ricorso e insisteva sviluppando le tesi del ricorso, mentre parte convenuta confermava le sue controdeduzioni. La Commissione provvedeva alla decisione in Camera di Consiglio, dopo il dibattito in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Commissione non ritiene necessario, pur essendo possibile, procedere alla riunificazione dei due ricorsi. Devesi rilevare che il ricorrente ha chiesto un accertamento con adesione e che, dopo una discussione e valutazione sia dell'originario accertamento che delle contro proposte di parte, ha sottoscritto un accordo che diviene efficace e definitivo con il pagamento dell'imposta concordata.

Una volta avvenuto tale pagamento, l'accordo diviene definitivo e non più modificabile, tanto da essere espressamente prevista per legge la non impugnabilità. Ne deriva che l'accordo tra le parti diviene la fonte delle obbligazioni, a nulla più rilevando le ragioni che potevano essere opposte all'originario accertamento, con effetto certamente novativo. L'eccezione di non assoggettabilità ad Irap non può pertanto più essere sollevata, essendosi consolidato l'effetto dell'accertamento con adesione. Ad analoghe considerazioni devesi pervenire per quanto concerne i contributi Inps, posto altresì che l'eccezione di intervenuta prescrizione assume natura di indebito oggettivo del versamento effettuato e in merito al quale questa Commissione è competente solo qualora connesso da un rapporto tributario pendente, cosa che più non è essendosi reso definitivo il medesimo con la definitività dell'accertamento con adesione.

Quanto alle spese di giudizio, la Commissione le determina equitativamente in € 700,00 che pone a carico della parte attrice ai sensi dell'art. 92 C.P.C. in quanto soccombente nel giudizio.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso. Condanna la parte attrice alle spese di giudizio liquidate in complessive € 700,00.